

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Art. 1

Istituzione dell'Albo delle Associazioni studentesche e finalità

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Brescia.
2. L'Albo ha lo scopo di promuovere le Associazioni studentesche che si propongano di svolgere a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Brescia attività sociali, culturali, ricreative e sportive e di organizzazione e gestione degli spazi a esse assegnati, che non siano in sostituzione o in contrasto con le attività istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2

Requisiti

1. Possono essere iscritte all'Albo le Associazioni studentesche, regolarmente costituite ai sensi di legge, che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite da studenti iscritti all'Università degli Studi di Brescia;
 - b) essere statutariamente senza scopo di lucro;
 - c) essere costituite da un numero minimo di 10 componenti iscritti all'Università degli Studi di Brescia. Fanno eccezione le Associazioni studentesche nazionali e internazionali per le quali è previsto un numero minimo di 3 componenti iscritti all'Università degli Studi di Brescia.
2. Non può essere iscritta all'Albo un'Associazione che abbia una denominazione identica ad altra già iscritta o che abbia già presentato domanda di iscrizione.
3. Le Associazioni studentesche non possono avere sede legale presso l'Università degli Studi di Brescia.
4. Le Associazioni si devono dotare di un indirizzo di posta certificata, PEC, al fine di garantire la ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Università.

Art. 3

Iscrizione e rinnovo all'Albo

1. La domanda per l'iscrizione all'Albo deve essere indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Brescia e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio "Servizi agli studenti" per le Associazioni studentesche costituite, pubblicato sul sito web dell'Università.
2. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione;
 - b) eventuali successive deliberazioni dell'Associazione con cui siano state apportate modifiche allo Statuto;
 - c) indicazione del nome e del domicilio del legale rappresentante dell'Associazione, con specifica dei recapiti e copia di un documento di identità in corso di validità;
 - d) elenco degli studenti iscritti all'Associazione, completo delle generalità e dei numeri di matricola;
 - e) certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione;
 - f) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), proprio o personale del legale rappresentante, cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni ufficiali dell'Università.
3. La domanda di iscrizione, completa della documentazione di cui al comma 2, deve essere inviata tramite PEC o consegnata all'U.O.C. Protocollo e Archivio informatico. L'ufficio preposto provvederà, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, ad accertarne la regolarità e agli atti conseguenti.
4. La domanda d'iscrizione è rigettata d'ufficio nel caso di:
 - a) mancanza dei requisiti previsti all'art. 2;
 - b) domanda incompleta, in tutto o in parte, dei documenti richiesti al comma 2;
 - c) presentazione di documenti irregolari o incompleti;

- d) presentazione di attività in contrasto con le attività istituzionali dell'Ateneo.
5. L'Ufficio preposto provvede a dare comunicazione dell'accettazione o, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge 241/1990, del rigetto, debitamente motivato, al legale rappresentante dell'associazione studentesca.
6. Con Decreto Rettorale viene disposta l'iscrizione della Associazione studentesca all'Albo universitario.
7. L'iscrizione all'Albo ha effetto dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta e ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo.
8. La domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo deve essere inviata tramite PEC o consegnata almeno 30 giorni prima della scadenza, di cui al comma 7, all'U.O.C. Protocollo e Archivio informatico. I documenti e le informazioni di cui al comma 2 lettere a), b) e c) devono essere allegati se diversi da quanto presentato all'atto della prima iscrizione o di successive domande di rinnovo. Nel caso in cui non vi fossero difformità, verrà presentata solo una dichiarazione in merito alla conferma del possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 2 lettere a), b) e c).
9. Eventuali modifiche e/o integrazioni dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 2, ovvero la variazione degli atti e informazioni di cui al comma 2, devono essere comunicate entro 60 giorni dall'evento o dalla modifica all'Ufficio preposto.

Art. 4

Effetti dell'iscrizione

1. Alle Associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo:
- a) è concesso l'utilizzo, nella loro attività di comunicazione esterna, del riferimento dell'iscrizione all'Albo delle "Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Brescia". L'eventuale richiesta di utilizzo del sigillo o di altri segni distintivi dell'Università degli Studi di Brescia è soggetta ad autorizzazione da parte del Rettore;
- b) è concessa la possibilità di richiedere la pubblicizzazione di iniziative ed eventi promossi dalle stesse sul sito web e sui social network dell'Ateneo;
- c) è concesso l'utilizzo delle strutture appositamente individuate dall'Ufficio preposto, nonché l'accesso ai computer messi a disposizione, alla rete wi-fi di Ateneo e alle attrezzature/strumentazioni presenti nelle strutture stesse utilizzando le procedure previste;
- d) possono concorrere all'assegnazione di contributi e/o risorse da parte dell'Università degli Studi di Brescia finalizzati al sostegno delle forme di autogestione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive, e in particolare al "Bando per l'assegnazione dei fondi destinati a iniziative culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria promosse dagli studenti";
- e) possono usufruire degli eventuali ulteriori servizi ad esse riservati e per i quali si rimanda ad apposito atto del Responsabile del Servizio "Servizi agli studenti".

Art. 5

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta con Decreto Rettorale, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio "Servizi agli studenti" nelle ipotesi previste alle sotto elencate lettere c) e d) e sentita l'Associazione studentesca interessata dal provvedimento, nei seguenti casi:
- a) formale richiesta presentata dal legale rappresentante dell'Associazione;
- b) mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini indicati all'art. 3 comma 8;
- c) mancato rispetto delle finalità istituzionali dell'associazione e/o delle finalità previste all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento;
- d) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Ateneo;
- e) perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento o mancata comunicazione delle variazioni nei termini previsti all'art. 3 comma 9.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b), l'Associazione potrà presentare nuova domanda di iscrizione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento, presentando ex novo tutta la documentazione richiesta.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere c) e d) l'Associazione potrà presentare nuova domanda di iscrizione trascorsi almeno due anni dalla cancellazione.

Art. 6

Concessione di spazi dell'Università alle singole Associazioni studentesche

1. L'Università individua periodicamente appositi spazi che può concedere alle Associazioni studentesche iscritte all'Albo, nel limite della durata dell'iscrizione all'Albo, secondo la procedura predisposta dal Servizio "Servizi agli studenti" con apposito atto interno.
2. Gli spazi devono essere gestiti con la massima cura. Non è consentita alcuna modifica strutturale. L'uso degli spazi non deve arrecare disturbo all'attività di ricerca, di didattica e di tipo amministrativo, agli studenti ospiti presso le residenze universitarie e comunque deve avvenire in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria e/o con l'ordine pubblico e il buon costume.
3. Le attrezzature e gli arredi presenti negli spazi sono a disposizione di tutte le Associazioni che utilizzano gli stessi.
4. Al termine del periodo di concessione gli spazi utilizzati e gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati, devono essere restituiti nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna. Eventuale materiale di proprietà dell'Associazione studentesca deve essere rimosso. Ove ciò non fosse, si provvederà alla sua eliminazione previo avviso al legale rappresentante.
5. Il legale rappresentante dell'Associazione studentesca è responsabile della cura degli spazi e delle attrezzature. Qualora vengano arrecati danni alle strutture e agli arredi, alle attrezzature e alle suppellettili in esse allocati, egli è tenuto, personalmente e solidamente con gli altri associati, a risarcirli.
6. L'utilizzo degli spazi può essere sospeso o revocato dal Responsabile del Servizio "Servizi agli studenti", previa istruttoria da parte degli uffici competenti e sentita l'Associazione studentesca interessata dal provvedimento, qualora non siano osservate le norme contenute nel presente Regolamento, o gli spazi siano utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata data la concessione.

Art. 7

Pubblicità e modifiche del Regolamento

1. L'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni studentesche, con l'indicazione delle generalità dei legali rappresentanti, è pubblicato all'albo pretorio on-line di Ateneo.
2. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con le forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legge e agli eventuali appositi atti interni del Servizio "Servizi agli studenti" pubblicizzati all'Albo pretorio di Ateneo.